- il D. Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato (Norme in materia ambientale);
- il Piano di tutela delle acque della Regione Marche (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010).
- Per qualunque imprevista circostanza in cui vengano a verificarsi eventi emergenziali, nonché al ravvisarsi di interferenze o criticità di sorta anche potenziali verso l'operatività portuale locale, sarà cura del soggetto concessionario, previa l'interruzione delle attività nell'area di sua concessione, coinvolgere tempestivamente la locale Capitaneria di Porto e questa Autorità ai fini dei provvedimenti istituzionali del caso.
- Alla scadenza della concessione demaniale, l'area interessata dalla cantierizzazione dovrà essere correttamente ricondotta in pristino stato, ovvero libera da ogni materiale ed attrezzatura, nelle condizioni di giusta pulizia; a tal proposito, è stabilito che la riconsegna dell'area a questo Ente avvenga previo sopralluogo in contraddittorio con il soggetto concessionario.
- 14) Lo stazionamento temporaneo delle strutture croce ed anello nelle vicinanze del ciglio banchina dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario all'appoggio a terra della struttura ed alla sua immediata movimentazione nell'area individuata per la manutenzione straordinaria e le gru semoventi impiegate per la movimentazione siano posizionate all'esterno della fascia di banchina di profondità pari a 16 m.
- 15) Sono fatte salve ulteriori prescrizioni impartite da altri Enti Istituzionali competenti ivi comprese le condizioni dettate dal Comando dei Vigili del Fuoco, dalla Capitaneria di Porto di Ancona.
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02.10.2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento, in particolare nella misura minima del canone applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2021 come comunicato dal Ministero Vigilante con Circolare n. 6 del 11.12.2020, per come previsto con Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104 e successiva Legge di conversione del 13/10/2020 n. 126 Articolo 100 comma 4. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 18) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante F24.

IL CONCESSIONARIO GRUPPO ANTONINI SPA Simone Antonini Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Groppoli di Mulazzo (MS), Enrico Fermi n. 7. Ancona, 07/05/2021

IL CONCESSIONARIO GRUPPO ANTONINI SPA Simone Antonini Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE Rodolfo Giampieri Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE Avv. Matteo Paroli Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRI presente atto è stato regist	ATICO C	ENTRALE - o l'Ufficio delle	Si attesta che il Entrate di Arcona
11 19 05 201 al nº_	835	serie	1/
con l'esazione di euro	314	00	//
		L'Ufficia	le Roganto (leo Baroli)
			7
		1	-

N. 00-4 del registro

Concessioni - Anno 2021.

N. 1779 del repertorio

## AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale (C.F. e P. IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

## IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo nº169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Simone Antonini, in qualità di legale rappresentante della società Gruppo Antonini Spa, C.F./P.IVA 00364890459 con sede legale in Groppoli di Mulazzo (MS), Enrico Fermi n. 7, prot. n. ARR-2893 in data 02.03.2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-6082 in data 05.05.2021;

Vista la pubblicazione della domanda in data 15.04.2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.,

Vista la nota prot. n. 17108/RU del 19.04.2021 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-5389 in data 24.04.2021;

Vista la nota prot. n. RU 7902 del 03.05.2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-6041 in data 03.05.2021;

Vista la nota prot. n. 8240 del 18.03.2021 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-3857 in data 19.03.2021;

Vista la nota prot. n. 11280 del 14.04.2021 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-5166 in data 16.04.2021:

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-3312 del 06.05.2021;

Vista la delibera n. 11 in data 30.04.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii; Vista l'iscrizione nella White List ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, come da nota prot. n. 42169 del 26.10.2020 della Prefettura di Massa – Carrara, acquisita al prot. n. ARR-3276-10\_03\_2021;

Vista la nota della Società acquisita al prot. n. ARR-6186 in data 07.05.2021 e successiva precisazione assunta al prot. n. ARR 6237 in data 07.05.2021, all'esito del sopralluogo operativo compiuto in loco, con cui l'istante ha rappresentato la necessità di traslare l'area già individuata in precedenza per la corretta gestione degli spazi di cantierizzazione, nel rispetto delle prescrizioni impartite in corso di tempo dalle Amministrazioni coinvolte nel relativo procedimento, per la salvaguardia delle necessarie condizioni di sicurezza e di salute dei soggetti coinvolti nelle lavorazioni di che trattasi;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.500,00 in data 08.03.2021, di cui all'atto di accertamento n. 00-27/21 del 30.04.2021;

Vista la polizza fidejussoria n. 0714406905 dell'importo di € 5.000,00 emessa in data 08.03.2021 dalla società HDI Assicurazioni S.p.a. – Ramo 15 - Agenzia 0714 – Codice 108, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 370471620 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. – Agenzia di La Spezia e relativa quietanza di pagamento dell'anno corrente, per un importo assicurato RCT-RCO di € 15.000.000,00 unico;

Vista la polizza incendio n. 1/65000/44/175574601 emessa in data 05.05.2021 dalla società UnipolSai Assicurazione S.p.a. – Agenzia di La Spezia per l'importo di € 50.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, e per un importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; Visti gli atti d'ufficio;

## CONCEDE

## a GRUPPO ANTONINI SPA

codice fiscale 00364890459

di occupare un'area demaniale marittima situata nel Comune di Ancona e precisamente in ambito portuale - Darsena Marche - nei pressi della banchina n. 21 della superficie complessiva di mq. 1.800,00 retrostante la

banchina n. 21 del porto di Ancona, come da planimetria allegata, per un periodo di 90 giorni, per eseguire lavori di manutenzione alla boa SPM di proprietà della società API s.p.a., con allestimento del relativo cantiere con apprestamenti rappresentati da un generatore N45 ENT - gruppo elettrogeno, n. 2 container per deposito materiali ed attrezzature e per saldatrici, cassoni scarrabili per raccolta rifiuti di lavorazione, bagni chimici, recinzione con pannelli modulari da cantiere, bombole di acetilene e di ossigeno necessari per le lavorazioni;

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Canone dovuto anno 2021 = € 2.500,00 (90 giorni, misura minima del canone applicabile come da Circolare n. 6 del 11.12.2020 del Ministero vigilante)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di giorni 90 dal 07/05/2021 al 04/08/2021.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;

- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 10) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 11) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico.
- 13) Il concessionario di impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti la cantierizzazione:
- L'area ad oggetto della concessione dovrà risultare sempre delimitata con recinzioni dotate dei requisiti dell'invalicabilità, della visibilità anche in orari notturni, nonché della resistenza alle sollecitazioni ventose normalmente ricorrenti nella zona. Su tale recinzione, dovrà essere installato un cartello indicante il nome del soggetto concessionario con un relativo recapito telefonico sempre reperibile (anche nei giorni festivi ed in orari notturni) per eventuali circostanze emergenziali.
- All'interno dell'area in concessione, dovranno essere presenti adeguati dispositivi di prevenzione incendi, del tipo e nelle quantità desunti – a cura del soggetto concessionario – in base ai rischi ed ai carichi di incendio ipotizzabili nella stessa area in considerazione delle attività nonché dei depositi di materiale ivi previsti.
- I ponteggi e gli impianti tecnologici a servizio dell'area in concessione dovranno essere allestiti e mantenuti in esercizio nel rispetto delle regole dell'arte e delle vigenti disposizioni legislative. Di tali dispositivi, dovrà essere conservata in sito la documentazione attestante il regolare allestimento ed il corretto mantenimento in esercizio (dichiarazioni di conformità ex lege degli impianti tecnologici, piano di uso, montaggio e smontaggio dei ponteggi, registri dei controlli periodici, denunce agli organi competenti, etc.). Relativamente ai ponteggi, dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali atte a garantire la sicura stabilità anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse che possano ricorrere nella zona.
- Non dovranno essere arrecati danni ai binari ferroviari presenti nell'area prevedendo il posizionamento di idoneo materiale resistente ai carichi eventualmente previsti a copertura degli stessi.
- Particolare attenzione dovrà essere prestata per la puntuale attuazione secondo quanto già contemplato nella
  documentazione prodotta agli atti e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative delle misure
  volte al contenimento della dispersione delle polveri e delle acque reflue e/o di lavaggio nell'ambiente,
  rendendosi per ciò il soggetto concessionario pienamente responsabile di ogni eventuale violazione alle stesse
  disposizioni legislative di cui, in particolare, si richiamano: